

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 3 agosto 1896, *Pres. ed est. BIANCHI; Brefotrofio di S. Antonio Abate di Orosei (AVV. PAPA) c. Giunta prov. amm. di Sassari.*

Opera pia — Vendita di beni immobili — Giunta prov. amm.— Approvazione — Ingerenza diretta — Inammissibilità (L.17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza art. 5, 50).

La Giunta prov. amministrativa deve approvare, quando venga deliberata, l'alienazione di beni immobili appartenenti ad Istituti di beneficenza, ma non ha facoltà di ordinarla direttamente, sostituendosi d'ufficio alle Amministrazioni degli Istituti stessi.

La Sezione, ecc. — Attesoché a tenore dell'art.42 della legge 17 luglio 1890, contro qualsiasi deliberazione delle Giunte prov. amm. in materia di tutela delle istituzioni pubbliche di beneficenza è aperto l'adito al ricorso in via contenziosa al Consiglio di Stato, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ai termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, ogni volta che non siasi presentato ricorso al re in sede amministrativa.

Che quindi la Congregazione di carità amministratrice del Brefotrofio d Orosei ha potuto presciogliere, come ha di fatti prescelta, la via del ricorso diretto a questa Sezione, per impugnare come viziata di eccesso di potere la deliberazione 30 luglio e 1° ottobre 1894 della Giunta prov. amm. di Sassari relativa alla vendita ordinata *d'ufficio* dei beni patrimoniali appartenenti a quel pio Istituto.

Attesoché veramente, benché l'art.35 della legge sopra citata dichiara genericamente che « le istituzioni pubbliche di beneficenza sono poste sotto la tutela delle Giunte provinciali amministrative », i poteri inerenti a cotesta tutela sono poi specificatamente determinati nei successivi articoli, né potrebbero venire estesi oltre i limiti segnati da quelle disposizioni senza offesa dell'autonomia che a tali istituzioni appartiene.

Attesoché i poteri di tutela attribuiti dalla legge predetta alla Giunta prov. amm. si esplicano esclusivamente mediante l'approvazione o l'autorizzazione che dev'esserne chiesta per alcuni più importanti atti d'amministrazione tassativamente designati, non mai con provvedimenti d'indole coercitiva dati d'ufficio.

Che alla sola autorità politica è data facoltà dall'art.50 di ordinare l'esecuzione, per mezzo di un delegato speciale, di quegli *atti resi obbligatori da legge o da regolamento*, che le amministrazioni di pubbliche istituzioni di beneficenza non si prestino a compiere, nonostante gli eccitamenti avutine dall'autorità superiore; e qualora si tratti soltanto di *pregiudizio agl'interessi* dell'Opera pia, arrecato con atti o con omissioni dell'amministrazione, nessun altro mezzo di riparazione è stabilito fuorché quello dello *scioglimento dell'amministrazione stessa*, che può essere ordinato con decreto reale, sotto le condizioni determinate dall'art.46 della legge.

Che ben lungi dal rendere obbligatoria per le Opere pie la vendita dei loro beni immobili, la legge ha presupposto anzi ch'esse abbiano generalmente a conservarne la proprietà, ed ha provveduto a garantire tale conservazione ed il conseguimento, a vantaggio delle Opere pie, delle maggiori rendite che da quei beni possano ottenersi, collo stabilire che i beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono di regola essere dati in affitto mediante annuo determinato corrispettivo in denaro (art. 27 della legge, 52 del regolamento) e che non possono essere alienati se non *coll'approvazione* della Giunta prov. amm., a cui l'amministrazione che voglia procedere all'alienazione « deve dimostrare la necessità o la convenienza del contratto nell'interesse dell'istituto alienante, e designare l'impiego che intende di fare del prezzo di vendita a norma dell'art.28 della legge » (art. 36 lett. C della legge, 75 del regolamento).

Che dunque col determinare — com'è detto nella deliberazione 30 luglio 1894 — *di sostituire l'azione d'ufficio per la vendita del patrimonio immobile del Brefotrofio d'Orosei*, e col dare effetto a tale determinazione ordinando nella stessa deliberazione del 30 luglio, e nella successiva del 1° ottobre 1894, i provvedimenti relativi a tale vendita, la Giunta prov. amm. di Sassari ha manifestamente violato lo spirito della legge, ed ha ecceduto nei poteri di tutela che da questa le erano conferiti, sostituendo la propria azione diretta e coercitiva in ciò che alla sola amministrazione del Brefotrofio sarebbe spettato di deliberare, salvo l'approvazione che in tal caso la Giunta prov. amm. stessa avrebbe dovuto essere chiamata a dare o negare.

Che dovendosi per tali motivi accogliere il ricorso, non occorre di occuparsi degli altri mezzi in esso dedotti. (*Omissis*)

Attesoché mentre la deliberazione 30 luglio 1894 della Giunta prov. amm. di Sassari ha per solo oggetto l'ordine della vendita dei beni immobili appartenenti al Brefotrofio di Orosei, ed i provvedimenti relativi, l'altra deliberazione del 1° ottobre 1894 contiene invece, oltre a qualche modificazione dei precedenti provvedimenti sopraccennati, anche la negazione dell'approvazione al deliberato del 16 agosto 1894, con cui l'amministrazione del Brefotrofio di Orosei aveva determinato di riaffittare i terreni aperti di proprietà del pio istituto.

Che a quest'altra parte non si riferisce il ricorso, il quale ha per solo oggetto l'annullamento dei provvedimenti emanati dalla Giunta prov. amm. di Sassari *per la vendita dei beni del Brefotrofio di Orosei*; e d'altronde sarebbe insindacabile l'uso che la Giunta prov. amm. ha fatto del suo potere discrezionale nel non approvare la deliberazione di riaffittare quei beni, della quale determinazione potrebbero esservi anche altri motivi, oltre quello espresso, della stabilita alienazione dei beni stessi.

Per questi motivi, annulla, ecc.